



REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI

LONIGO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO

per la disciplina delle ATTIVITÀ RUMOROSE

Rev. 2 - 2019 del 6 settembre 2019

INDICE

REGIONE VENETO	1
PROVINCIA DI VICENZA	1
COMUNE DI.....	1
LONIGO	1
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	1
INDICE	2
TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART.2 - DEFINIZIONI	5
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	7
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	8
ART. 5 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	11
ART. 6 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	12
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, DI CLIMA ACUSTICO E DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	12
TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO IN DEROGA AI LIMITI.....	13
ART.8 – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	13
SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	14
ART. 9 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE.....	14
ART.10 - ORARI.....	14
ART.11 - LIMITI MASSIMI	14
ART. 12 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	15
ART. 13 - EMERGENZE.....	15
ART. 14 - LAVORI DI BREVE DURATA.....	15
SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	16
ART.15 - DEFINIZIONI	16
ART. 16 - LOCALIZZAZIONE	16
ART.17 - LIMITI ED ORARI.....	17
ART.18 – PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONI.	21
SEZIONE 3 ATTIVITA’ MOTORISTICHE	22
ART. 19 - DEFINIZIONI	22
ART. 20 – LIMITI DI IMMISSIONE	22
ART. 21 - DEROGHE.....	22
ART. 22 – SISTEMI DI MONITORAGGIO.....	23
SEZIONE 4 TIRO A SEGNO NAZIONALE	23
ART. 23 – LOCALIZZAZIONE ED AMBITO DI ATTIVITÀ.....	23
TITOLO III° DISCOTECHE, SALE DA BALLO, PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO.....	24
ART. 24 – LIMITI MASSIMI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA	24
ART. 25 – LIMITI ACUSTICI ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA E VERSO EDIFICI CONTIGUI	24
ART. 26 – PERMESSO DI COSTRUIRE – CERTIFICATO DI COLLAUDO	25
ART. 27 - ORARIO.....	25
ART. 28 – ESTENSIONE DI ORARIO	26

ART. 29 - REVOCA.....	26
ART. 30 – ESERCIZI CON ATTIVITÀ MUSICALE PREMINENTE	26
ART. 31 – DEROGHE ALL'ORARIO.....	27
ART. 32 – PUBBLICI ESERCIZI CAUSA DI DISTURBO	27
TITOLO IV° ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE	27
ART. 33 – MACCHINE DA GIARDINO.....	27
ART. 34 - ALTOPARLANTI	28
ART. 35 - CANNONCINI ANTISTORNO	28
ART. 36 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO	28
TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE.....	29
ART. 37 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI.....	29
ART. 38 – ORARI PER ATTIVITÀ RUMOROSE E PER L'USO DI MACCHINARI O IMPIANTI RUMOROSI	29
TITOLO VI° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	29
ART. 39 - GENERALITÀ	30
ART. 40 – SIRENE DI SEGNALAZIONE TURNI DI LAVORO	30
ART. 41 - DEROGHE.....	30
ART. 42 – SEGNALAZIONI ACUSTICHE DI ALLARME.....	30
ART. 43 – CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE	31
TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	31
ART. 44 - ACCERTAMENTI	31
ART.45 - MISURAZIONI E CONTROLLI.....	31
ART. 46 - SANZIONI	32

Allegati:

- 1) Testo da inserire nei Permessi di Costruire
- 2) Testo da inserire nelle concessioni lavori in sede stradale
- 3) Testo autorizzazione alla deroga sui limiti di emissione
- 4) Fac-simile di comunicazioni o richieste di autorizzazione per attività temporanee
- 5) Documentazione sui requisiti acustici passivi degli edifici
- 6) Elenco delle aree destinate a spettacolo o manifestazioni temporanee

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
DI LONIGO:**

**Regolamento per la
disciplina delle attività rumorose**

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95 e disciplina:
 - a) Le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
 - b) La predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunale della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni e nuove attività.

art.2 - Definizioni

1. Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
2. inoltre si intende per:
 - a) *Attività rumorosa*: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Non sono da intendersi attività rumorose e da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le attività rientranti nella disciplina dell'art. 659 del Codice Penale, quali ad esempio schiamazzi, strepitii di animali;
- l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada.

-le attività agricole svolte con macchinari mobili svolte nel rispetto dei limiti di zona acustica;

- b) *attività temporanea*: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o si svolge non stabilmente nello stesso sito.
- c) *luogo pubblico*: spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso;
- d) *luogo aperto al pubblico*: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture)
- e) *cantiere itinerante*: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali;
- f) *musica di sottofondo*:

I) per musica di sottofondo all'interno dei locali s'intende diffusione musicale riprodotta a livelli di emissione moderati, a volume tale da permettere le normali attività e le comunicazioni verbali all'interno del locale, e che non deve in alcun modo essere udita all'esterno del locale, anche a porte aperte;

II) per musica di musica di sottofondo all'esterno dei locali s'intende la diffusione musicale riprodotta a livelli di emissione moderati, a volume tale da permettere le normali attività e le comunicazioni verbali nella parte esterna di pertinenza del locale, e deve essere udibile solamente nelle pertinenze del locale (plateatici, dehors e similari) e comunque a distanza non superiore a metri 10 dal locale stesso;

III) Si escludono dalla definizione di musiche di sottofondo le seguenti tipologie:

- DJ Set;
- Musica live;
- Intrattenimenti danzanti.

- g) Feste private: ai sensi del presente regolamento si intendono in questo modo le feste, eventi, o altre circostanze analoghe ed assimilabili (matrimoni, cresime, compleanni, battesimi, lauree e altri festeggiamenti) aventi carattere privato organizzate in luoghi diversi

dalla propria abitazione, offerti dai privati e riservate ai soli invitati, che per il loro svolgimento comportino emissioni rumorose percepibili all'esterno.

Art. 3 – Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per le zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale. In particolare:

1) Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00 – 22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come attività disturbante), misurato in ambiente esterno presso il ricettore

2) Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00 – 22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55

V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente esterno da più sorgenti contemporaneamente (intese come attività disturbanti), misurato presso il ricettore.

3) Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali (ad esempio provocato da privati cittadini);
 - rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
2. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del nuovo Piano di Classificazione acustica del territorio comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 1/3/91 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3, della L. 447/95. Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/95.

art. 4 – Documentazione di impatto acustico

1. I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico sono i seguenti (soggetti elencati all'art. 6, comma 1, e all'art. 8, commi 1 e 2, della L.

447/95):

1.1 i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:

- a. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
- b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. .
- d. discoteche
- e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi (ad esempio: unità di ventilazione e/o climatizzazione, impianti di aspirazione, impianti di diffusione sonora)
- f. impianti sportivi e ricreativi
- g. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

1.2 - i richiedenti il rilascio:

- a. di Permesso di Costruire o SCIA relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- c. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

2. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate di seguito, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1 del DPR 227 del 19/11/2011:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.

35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 42. Liuteria.
 43. Laboratori di restauro artistico.
 44. Riparazione di beni di consumo.
 45. Ottici.
 46. Fotografi.
 47. Grafici.
3. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti per la diffusione di musica di sottofondo, così come definita all'art. 2, comma 2 lettera f) del presente Regolamento.
4. La documentazione di previsione di impatto acustico (DPIA) deve essere redatta secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n° 3/2008).

art. 5 – Valutazione previsionale del clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, della L. 447/95, di seguito richiamati:
 - a. scuole e asili nido
 - b. ospedali
 - c. case di cura e di riposo
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente comma 1 dell'art. 4,

sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione.

2. Solamente nel caso di edifici abitativi è possibile, ai sensi del D.L. 70/2011 e della L. 106/2011, presentare autocertificazione secondo le modalità previste in allegato 6.

art. 6 – Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, richiamati nell'allegato 6 del presente Regolamento, devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione, secondo quanto specificato caso per caso nell'all. 6.
2. In allegato 6 al presente Regolamento è specificata inoltre la documentazione da presentare al termine dei lavori, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.
3. Per le ristrutturazioni, l'obbligo di cui al comma 1 sussiste solamente per gli elementi oggetto di intervento (partizioni verticali – facciata – partizioni orizzontali – impianti ad uso discontinuo – impianti ad uso continuo).
4. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 devono soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.

art. 7 – Modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, di clima acustico e dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. La documentazione di impatto acustico di cui all'art. 4 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA. Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del permesso di costruire o la SCIA e nei casi in cui la destinazione d'uso dell'immobile non sia nota al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire o alla SCIA, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici soggetti ad un diverso regime autorizzativo, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente all'istanza di autorizza-

zione o SCIA per l'esercizio dell'attività.

3. La documentazione di previsione di clima acustico di cui all'art. 5 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente al progetto del piano di intervento oppure, nel caso di singoli edifici, contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA.
4. La documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 6 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA.
5. La documentazione sopra citata deve essere redatta in conformità alle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n° 3/2008).
6. Per tutti i casi non contemplati nel presente articolo, si rimanda alle procedure stabilite dal Regolamento Edilizio comunale.

TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO IN DEROGA AI LIMITI

art.8 – Definizioni e disposizioni generali

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
2. Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate, ad eccezione dei casi esplicitamente richiamati in seguito. Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia richiesta di autorizzazione in deroga si intende che le emissioni acustiche associate alla stessa devono rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente, incluso il limite di immissione differenziale.

Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 9 - Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
2. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma 1 lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art.10 - Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, consentita nei soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con una pausa pomeridiana dalle ore 12:00 alle 13:30.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con una pausa pomeridiana dalle ore 12:00 alle 13:30.

art.11 - Limiti massimi

1. In condizioni normali, i limiti da non superare sono quelli previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.
2. Deroghe temporanee possono essere concesse qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti acustici di zona.
3. Il limite in deroga da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti primi, è di 65 dBA, ad eccezione dei ricettori sensibili posti in classe acustica I dove il limite è stabilito in 60 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata alle abitazioni più prossime alle aree in cui vengo-

no esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

art. 12 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti acustici previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione.
2. Qualora il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti di emissione, pur osservando i livelli indicati al comma 3 del precedente articolo, dovrà indirizzare al Responsabile dell'ufficio competente specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 15 giorni prima, secondo lo schema dell'allegato 5, scheda A1.
3. In caso fosse inevitabile l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose che si prevede che possano superare anche i livelli indicati al comma 3 del precedente articolo e per tempi prolungati, la domanda di autorizzazione di cui al comma precedente dovrà essere corredata di una idonea Documentazione Preliminare di Impatto Acustico redatta secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n° 3/2008).
4. Il responsabile dell'ufficio competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, eventualmente sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe agli orari e ai limiti di emissione.
5. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Responsabile dell'Ufficio competente potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

art. 13 - Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 14 - Lavori di breve durata

1. Per le attività edili che richiedono l'impiego saltuario di macchine da cantiere che non soddisfa-

no i limiti massimi indicati nel precedente articolo 11, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 12, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 10 e per un tempo non superiore a 3 ore. L'osservanza di quanto disposto nel presente articolo assolve dagli obblighi previsti dalla L. R. 21/99 art. 7, commi 1 e 1bis;

Sezione 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art.15 - Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad esclusione di quelle motoristiche che si svolgono in autodromi, piste motoristiche di prova e attività motoristiche sportive), e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei. E' compreso fra le attività rumorose a carattere temporaneo il "Tiro a Segno Nazionale" situato in via Turati, 13 la cui attività è regolamentata al successivo art. 23.
2. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 40 giornate nell'arco di un anno solare. Ciascun evento non potrà superare la durata di tre giorni consecutivi.
3. Sono altresì ricomprese nella categoria delle attività rumorose a carattere temporaneo, le feste private, così come definite all'art. 2, comma 2 lettera g).

art. 16 - Localizzazione

1. Le manifestazioni di cui all'art. 15, comma 1, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune riportate in Allegato 7 ed evidenziate nell'elaborato grafico con apposita retinatura.

2. Altre aree non esplicitamente indicate nel piano di Zonizzazione Acustica possono essere concesse a seguito di richiesta scritta e motivata.
3. Le manifestazioni di cui all'art. 15, comma 2, ovvero svolte presso i pubblici esercizi a supporto dell'attività principale e di durata non superiore a 40 giorni l'anno possono beneficiare delle deroghe specificate nel successivo art. 17 qualora rientrino nelle zone di classe acustica III o superiore.
4. I limiti acustici delle zone di classe I e II eventualmente adiacenti a quella in cui insiste il pubblico esercizio dovranno essere comunque rispettati. All'atto della richiesta di autorizzazione il responsabile dell'attività dovrà produrre una idonea Documentazione Preliminare di Impatto Acustico (DPIA), predisposta secondo i criteri e le modalità previste dalla DDG ARPAV n° 3/2008 che dimostri il rispetto di tali limiti.
5. Le attività di cui all'art. 15 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

art.17 - Limiti ed orari

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 15 è consentito nei limiti ed orari specificati di seguito. In particolare gli orari indicati sono stabiliti su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno. Le categorie indicate sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.
2. I limiti indicati, intesi come livello equivalente su una base temporale di 1 ora, sono da misurarsi in facciata agli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).
3. Nel caso di concerti importanti all'aperto, ad esempio nelle piazze del centro storico, negli stadi, ecc., ove il flusso previsto di spettatori sia superiore alle 1000 persone, la cui durata sia di giorni 1 (uno), eventualmente ripetuti nell'arco dell'anno solare, con riferimento al medesimo sito, per

5 volte non in giorni consecutivi, si danno i seguenti limiti:

- a. 70 dB(A) misurato in facciata agli edifici più esposti
- b. Limite differenziale non applicabile
- c. Orario dalle ore 15.00 alle ore 24.00, compreso il sound-check pomeridiano

Nel caso delle manifestazioni di cui al presente punto l'Amministrazione Comunale può concedere, a seguito di richiesta di parte da effettuarsi almeno 30 giorni prima dell'evento, di applicare il seguente orario:

Orario dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 00.30-

4. Nel caso di concerti importanti al chiuso, svolti in strutture non dedicate agli spettacoli, come ad esempio i palazzetti dello sport, ove il flusso previsto di spettatori sia superiore alle 1000 persone, la cui durata sia di 1 giorno, eventualmente ripetuti per 15 volte non in giorni consecutivi nell'arco dell'anno solare, si danno i seguenti limiti:

- a. 65 dB(A) misurato in facciata agli edifici più esposti
- b. Limite differenziale non applicabile
- c. Orario dalle ore 15.00 alle ore 24.00, compreso il sound-check pomeridiano

Nel caso delle manifestazioni di cui al presente punto l'Amministrazione Comunale può concedere, a seguito di richiesta di parte da effettuarsi almeno 30 giorni prima dell'evento, di applicare il seguente orario:

Orario dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 00.30-

5. Nel caso di concerti di minore importanza all'aperto o al chiuso, ove il flusso previsto di spettatori sia inferiore alle 1000 persone, la cui durata sia di 1 giorno, eventualmente ripetuti per 15 volte non in giorni consecutivi nell'arco dell'anno solare, si danno i seguenti limiti:

- a. 65 dB(A) misurato in facciata agli edifici più esposti
- b. Si applica normalmente il limite differenziale in orario diurno; dalle 22.00 alle 23.00 si amplia il differenziale da 3 a 5 dB.
- c. Orario dalle ore 15.00 alle ore 24.00, compreso il sound-check pomeridiano

Nel caso delle manifestazioni di cui al presente punto l'Amministrazione Comunale può concedere, a seguito di richiesta di parte da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell'evento, di

applicare il seguente orario:

Orario dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 00.30

6. Nel caso di concerti o musica, effettuati sia all'interno come all'esterno del locale, esercitati a supporto dell'attività dei pubblici esercizi, e comunque in tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati, piscine, parchi e similari, ove il flusso previsto di spettatori sia inferiore alle 500 persone, la cui durata massima sia di 15 giorni consecutivi, eventualmente ripetuti per complessivi 40 giorni nell'arco dell'anno solare:

- a. 60 dB(A) misurato in facciata agli edifici più esposti sulla base di 15 minuti;
- b. Limite differenziale non applicabile;
- c. Orario dalle ore 15:00 alle ore 24:00 nei giorni di venerdì, sabato e giorni pre-festivi; dalle ore 15:00 alle ore 23:00 dalla domenica al giovedì;

Nel caso delle manifestazioni di cui al presente punto l'Amministrazione Comunale può concedere, a seguito di richiesta di parte da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell'evento, di applicare il seguente orario:

Orario dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 00.30

7. Nel caso di manifestazioni di partito, sindacali, o altro non promossi e/o non patrocinati dall'Amministrazione Comunale con balere, punti di spettacolo, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc., indipendentemente dal flusso di spettatori, la cui durata sia inferiore ai 25 giorni consecutivi, per ciascun sito, eventualmente ripetuti per complessivi 40 giorni nell'arco dell'anno solare, si danno i seguenti limiti:

- a. 60 dB(A) misurato in facciata agli edifici più esposti misurato sulla base temporale di 15 minuti
- b. Limite differenziale non applicabile
- c. Orario dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00

Nel caso delle manifestazioni di cui al presente punto l'Amministrazione Comunale può concedere, a seguito di richiesta di parte da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell'evento, di applicare il seguente orario:

Orario dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 00.30-

8. Nel caso di manifestazioni di beneficenza, sagre paesane o altri eventi promossi e/o patrocinati dall'Amministrazione Comunale con presenza di balere, punti di spettacolo, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc., la cui durata sia inferiore ai 25 giorni consecutivi, eventualmente ripetuti, per ciascun sito, per complessivi 40 giorni nell'arco dell'anno solare, si danno i seguenti limiti:

- a. 60 dB(A) misurato in facciata agli edifici più esposti misurato sulla base temporale di 15 minuti
- b. Limite differenziale non applicabile
- c. Orario dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 00.30

Nel caso delle manifestazioni di cui al presente punto l'Amministrazione Comunale può concedere, a seguito di richiesta di parte da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell'evento, di applicare il seguente orario:

Orario dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 01.00-

9. Le feste private (matrimoni, cresime, compleanni, battesimi, lauree ed altri festeggiamenti) aventi carattere privato così come definite dall'articolo 2, lettera g) con l'utilizzo di sistemi di amplificazione sonora possono essere effettuate in casi eccezionali e su presentazione di richiesta scritta e motivata (modulo B4).

Nel caso di feste private (matrimoni, cresime, compleanni, battesimi, lauree ed altri festeggiamenti), così come definite dall'articolo 2, comma 2 lettera g) non aperte al pubblico e che per il loro svolgimento comportino emissioni rumorose percepibili all'esterno, vigono le seguenti limitazioni orarie:

- a. 60 dB(A) misurato in facciata agli edifici più esposti sulla base di 15 minuti;
- b. Limite differenziale non applicabile;
- c. Orario dalle ore 15:00 alle ore 24:00 nei giorni di venerdì, sabato e giorni pre-festivi; dalle ore 15:00 alle ore 23:00 dalla domenica al giovedì;

Nel caso di eventi di cui al presente punto l'Amministrazione Comunale può concedere, a

seguito di richiesta di parte da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell'evento, di applicare il seguente orario:

Orario dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 00.30 .

10. Non sono derogabili in nessun caso per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m), secondo quanto previsto dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art.18 – Presentazione delle richieste di autorizzazione/comunicazioni.

1. Fatto salvo il rispetto di ogni altra normativa in ambito di sicurezza e prevenzione incendi, lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 15, comma 1 e comma 2, deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati nell'articolo 17 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione secondo le modalità riportate nel precedente art. 17, come da allegato 5, scheda B0 del presente Regolamento.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 3° dell'art. 15 (feste private, così come definite nell'art. dall'articolo 2, comma 2 lettera g) dovrà essere comunicato al Comune, almeno 5 giorni prima, a cura dell'organizzatore dell'evento e del soggetto che a qualunque titolo metta a disposizione i locali dove si svolgerà l'evento, con indicazione della tipologia di evento, del numero previsto di partecipanti, del nominativo dell'organizzatore della manifestazione, e del proprietario/possessore dell'immobile, se diverso dall'organizzatore e della destinazione d'uso ordinaria dei locali utilizzati per lo svolgimento dell'evento, come da allegato 5, scheda B4 del presente Regolamento.
3. Per tutte le attività non comprese nell'art. 15 e per le attività ivi comprese ma non rientranti nei limiti indicati all'art. 17, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga scritta e motivata almeno 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5, scheda B1 del presente Regolamento.

4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare la deroga eventualmente dopo avere acquisito il parere dei Servizi preposti (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale Vigilanza Pubblico Spettacolo);

Sezione 3 ATTIVITA' MOTORISTICHE

art. 19 - Definizioni

1. Sono da considerarsi attività motoristiche quelle attività rumorose provenienti da autodromi e da piste motoristiche di prova e per attività sportive. Tali strutture sono da considerarsi sorgenti fisse di rumore, pertanto devono rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.

art. 20 – Limiti di immissione

1. Le attività motoristiche sono soggette al rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale, tuttavia non trova applicazione per esse il criterio del limite differenziale.
2. I limiti di immissione al di fuori della zona in cui si trova la pista, le infrastrutture, i luoghi accessibili al pubblico e le aree di servizio sono i seguenti

Misurati in una qualsiasi ora del periodo indicato		
Periodo	6.00 – 22.00	22.00 – 6.00
Limiti in Leq dB(A)	70	60

Non si devono considerare penalizzazioni per eventuali componenti tonali o impulsive.

art. 21 - Deroghe

1. Il Responsabile dell'ufficio competente può concedere deroga ai limiti indicati nelle tabelle precedenti, sentiti gli eventuali comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite, fino ad un massimo di 60 gg. nell'anno solare. La deroga può essere illimitata se il gestore provvede a

realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni di 45 dB(A) nel periodo diurno e 35 dB(A) nel periodo notturno.

2. Il gestore deve presentare domanda di deroga al Responsabile dell'ufficio competente almeno 30 gg. prima dello svolgimento dell'attività, secondo le modalità previste nell'allegato 5, scheda B3 del presente Regolamento. La domanda deve essere accompagnata da una relazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica, indicante le aree nelle quali si prevede che venga superato il limite.

art. 22 – Sistemi di monitoraggio

1. I gestori devono installare un sistema di monitoraggio del rumore prodotto. Le aree per l'installazione di detti sistemi vengono indicate e messe a disposizione dal Comune di Lonigo, sentito il parere dell'ARPAV. La documentazione relativa deve essere conservata presso i gestori e resa disponibile per eventuali controlli.
2. I gestori trasmettono al Comune la documentazione relative ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista effettuati secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.

Sezione 4 TIRO A SEGNO NAZIONALE

art. 23 – Localizzazione ed ambito di attività

1. La sede del "Tiro a Segno Nazionale" sez. di Lonigo è in via Turati, 13. L'attività consiste di una parte istituzionale rivolta alla esercitazione all'uso delle armi delle forze dell'ordine e di una parte ludico-sportiva.
2. Ai sensi della L.R. n° 21 del 10 maggio 1999 art. 7 comma 5 gli orari nei quali viene consentita l'attività in deroga ai limiti acustici, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati da tale attività sono i seguenti.

Nel periodo estivo, dal 1° maggio al 30 settembre:

dal lunedì al venerdì	mattino	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
	pomeriggio	dalle ore 15.30 alle ore 18.00

Nel periodo invernale, dal 1° ottobre al 30 aprile:

dal lunedì al venerdì	mattino	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
	pomeriggio	dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Nell'arco di tutto l'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre:

il sabato	solo il mattino	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
la domenica	solo il mattino	dalle ore 9.00 alle ore 12.00

3. Il limite acustico derogabile è esclusivamente quello relativo al criterio differenziale, che si intende non applicabile; non sono invece derogabili i limiti assoluti di zona.
4. Per lo svolgimento dell'attività in orario diverso da quello sopra indicato il responsabile dovrà indirizzare al Responsabile dell'ufficio competente specifica domanda di deroga con almeno 30 gg. di anticipo.

TITOLO III°

DISCOTECHE, SALE DA BALLO, PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

art. 24 – Limiti massimi all'interno della struttura

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, non è in nessun caso derogabile il limite all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.
2. L'obbligo di valutazione previsto dal DPCM 215/99 e la relativa documentazione non si applica ai pubblici esercizi.

art. 25 – Limiti acustici all'esterno della struttura e verso edifici contigui

1. Tutte le attività comprese nel presente titolo devono rispettare i limiti acustici di zona previsti dal

Piano di Zonizzazione Acustica. Non sono possibili deroghe se non per manifestazioni temporanee, disciplinate alla sezione 2 del titolo precedente.

2. I limiti acustici applicabili sono sia quelli assoluti (emissione, immissione) che il criterio differenziale.

art. 26 – Permesso di costruire – certificato di collaudo

1. La domanda di permesso di costruire per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'ideale Documentazione Preliminare di Impatto Acustico (DPIA), predisposta secondo i criteri e le modalità previste dalla DDG ARPAV n° 3/2008, il cui testo è allegato al presente Regolamento, fatte salve le esclusioni previste dal DPR 227/11 richiamate all'art. 4, comma 2.
2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
3. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.
4. Il rilascio del permesso di costruire può eventualmente essere subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella DPIA e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.
5. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 25 del DPR 380/2001, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla DPIA e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art. 27 - Orario

1. Agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, e comunque in tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati, piscine, parchi e similari, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa è consentito:
 - a) la riproduzione di musica di sottofondo all'interno del locale, così come definita nell'art. 2,

- comma 2 lettera f) punto I) del presente Regolamento;
- b) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale e non udibile in alcun modo all'esterno del locale, dalle ore 15:00 alle ore 24:00 nei giorni di venerdì, sabato e giorni prefestivi; dalle ore 15:00 alle ore 23:00 dalla domenica al giovedì;
 - c) la riproduzione musicale di sottofondo all'esterno del locale così come definita nell'art. nell'art. 2, comma 2 lettera f) punto II) del presente Regolamento, dalle ore 15:00 alle ore 24:00 nei giorni di venerdì, sabato e giorni prefestivi; dalle ore 15:00 alle ore 23:00 dalla domenica al giovedì;
2. Alle attività rumorose svolte dagli esercizi di cui al comma 1, non previste nel presente articolo (concerti, intrattenimenti musicali, musica all'aperto ecc), si applica quanto previsto nell'art. 17, comma 6 del presente Regolamento.

art. 28 – Estensione di orario

- 1. I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario per l'utilizzo di impianti di amplificazione sonora o l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale all'interno dei locali fino alle ore 2.00 in assenza di fondate lamentele ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi da 1 a 3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.

art. 29 - Revoca

- 1. Il Responsabile dell'ufficio competente può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 30 – Esercizi con attività musicale preminente

- 1. Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di “piano bar”, “disco pub” e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da

tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29.

art. 31 – Deroghe all'orario

1. In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 27, 28 e 30 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

art. 32 – Pubblici esercizi causa di disturbo

1. Nei casi di:
 - superamento dei limiti acustici accertato dall'ARPAV;
 - violazioni del presente regolamento;verrà fatto divieto di utilizzo di impianti di diffusione sonora e di qualsiasi spettacolo di intrattenimento per un periodo di 3 mesi.

**TITOLO IV°
ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE**

art. 33 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00;
 - b) nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
2. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 34 - Altoparlanti

1. Con riferimento all'art. 23 del Codice della Strada ed all'art. 59 del relativo Regolamento d'esecuzione, la pubblicità fonica nei centri abitati è consentita, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, nei soli giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Ai sensi degli appena citati riferimenti normativi la pubblicità fonica al di fuori dei centri abitati è ammessa dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di utilizzo di altoparlanti su veicoli per l'informazione alla popolazione al verificarsi di eventi calamitosi o altre situazioni di emergenza, nonché per la pubblicità fonica elettorale, disciplinata da specifica normativa.

art. 35 - Cannoncini antistorno

1. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano individuate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso di dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a. posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, ad una distanza di almeno 500 metri dalle residenze e con la bocca di sparo non orientata verso le stesse;
 - b. fascia oraria: 8.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 4 minuti;
 - c. fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 10 minuti;
 - d. in caso di piccoli appezzamenti, valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

art. 36 – Razzi e fuochi d'artificio

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Lonigo è sempre vietato lo scoppio di petardi, mortaretti, fuochi d'artificio o simili;

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- a) sagre paesane;
- b) particolari ricorrenze.

TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE

art. 37 – Uso di elettrodomestici ed impianti sonori

1. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.
2. Le unità esterne di condizionatori d'aria e refrigeratori non devono creare emissioni di rumore con valori che superino i limiti di emissione assoluti e differenziali previsti dalla classificazione acustica del territorio. Tali impianti devono essere installati in modo tale da non creare vibrazioni alle strutture e trasmettere rumore.
3. Il rumore prodotto dalle attività sopra descritte dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi.

art. 38 – Orari per attività rumorose e per l'uso di macchinari o impianti rumorosi.

In generale, per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, l'orario in cui è consentito comunque l'uso di macchinari o impianti rumorosi, ovvero l'esercizio di attività rumorose, idonee a causare disturbo a terzi", è così determinato:

nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00.

TITOLO VI°

SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 39 - Generalità

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane. In particolare le segnalazioni sonore, le sirene e le campane non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state predisposte.

art. 40 – Sirene di segnalazione turni di lavoro

1. Nell'ambito delle attività lavorative l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
2. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

art. 41 - Deroghe

1. L'Ufficio competente può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art. 40 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art. 42 – Segnalazioni acustiche di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro tre minuti primi se continuo ed entro quindici minuti primi dall'inizio se il segnale è intermittente;
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrisponden-

za della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

2. I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

art. 43 – Campane per cerimonie religiose

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Responsabile dell'ufficio competente, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:
 - a) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle grandi Festività;
 - b) dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 44 - Accertamenti

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art.45 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. L'attività di controllo è demandata prevalentemente al Corpo di Polizia Locale, limitatamente agli orari, e alla sezione provinciale dell'ARPAV; qualora l'ARPAV non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione. Si precisa

che le emissioni rumorose provenienti da privati e non da attività economiche esulano dalle competenze dell'ARPAV.

3. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale, ovvero del richiedente qualora venga accertato il rispetto dei limiti, acustici e di orario eventualmente anche in deroga, previsti dal presente regolamento.

art. 46 - Sanzioni

1. In caso di violazioni alle norme del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite nell'art. 10 commi 2° e 3° della Legge 26 ottobre 1995 n° 447, così come modificato dal D. Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42:
 - da euro 1000,00 ad euro 10.000,00 (pagamento in misura ridotta euro 2000,00) per tutte le violazioni riguardanti il superamento dei valori limite previsti, di emissione o immissione, assoluti o differenziali;
 - da euro 500,00 ad euro 20.000,00 (pagamento in misura ridotta euro 1000,00) per tutte le violazioni riguardanti l'inosservanza degli orari fissati o altri precetti, anche procedurali, riguardanti lo svolgimento delle attività rumorose;
2. Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei Piani di Classificazione Acustica e di risanamento.
3. Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
4. Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.
5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 Codice Penale per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

Allegati al Regolamento
di disciplina delle attività rumorose

allegato 1 (cantieri edili)

Testo da inserire nei permessi di costruire

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00, **nei limiti di rumore indicati all'art. 11 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.**

* * *

allegato 2 (cantieri stradali)

Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con una pausa dalle ore 12.00 alle ore 13.30 **entro i limiti di rumore indicati all'art. 11 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.**

* * *

allegato 3 (autorizzazione alla deroga sui limiti di emissione)

A seguito della domanda di autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di emissione, si autorizza con le seguenti prescrizioni:

- Il limite massimo da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti primi, è di 65 dBA, ad eccezione dei ricettori sensibili posti in classe acustica I dove il limite è stabilito in 60 dBA; tali limiti si intendono fissati in facciata alle abitazioni più prossime alle aree in cui vengono esercitate le attività;
- Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse;
- In caso si rendesse necessario, a causa di particolari fasi di lavorazione, superare i limiti in deroga, sia temporali che acustici, indicati nella presente autorizzazione, il responsabile del cantiere dovrà presentare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) redatta secondo le modalità previste dalle Linee Guida regionali (DDG Arpav n° 3/2008). La DPIA deve contenere le misure che si intendono adottare per ridurre al minimo le molestie a terzi.

allegato 4

Fac-simile di comunicazione o richiesta di autorizzazione per attività temporanee

Gli allegati seguenti comprendono i fac-simile delle comunicazioni o richieste di autorizzazione per le attività temporanee, secondo il compendio seguente:

Cantieri

- Scheda A1:** *Domanda* in deroga per attività temporanea di **cantieri che non rispettano** gli orari fissati dal Regolamento Comunale,
- Scheda B0:** *Comunicazione* per **manifestazioni** a carattere temporaneo che rispettano le deroghe previste dal regolamento per le attività rumorose.
- Scheda B1:** *Domanda* in deroga per **manifestazioni** a carattere temporaneo che non rispettano né i limiti acustici di emissione fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica né le deroghe previste dal regolamento.
- Scheda B2** *Domanda* in deroga per **attività motoristiche** che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.
- Scheda B3** *Domanda* in deroga per **attività di Tiro a Segno** che non rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale.
- Scheda B4** *Comunicazione* in deroga per **feste private** che rispettano le deroghe previste dal regolamento per le feste private.

Scheda A1
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

carta legale o marca da bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
LONIGO

Il sottoscritto _____
in qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) _____
della ditta _____ sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

C H I E D E

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in
_____ da effettuarsi in
_____, via _____ n. _____ nei giorni dal
_____ al _____ e negli orari _____ in deroga
agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2)) Qualora ricorrano le condizioni previste al comma 3 dell'art. 12: Documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica secondo le linee guida regionali (DDG ARPAV 3/2008).

In fede.

data _____

firma

Scheda B0
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA
A CARATTERE TEMPORANEO

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____ in
qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) _____
della • manifestazione • ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____
in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a carattere tem-
poraneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

In fede.

data _____

firma

Scheda B1
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta legale o marca da bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
LONIGO

Il sottoscritto _____
in qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) _____
della • manifestazione • ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____
al _____ e negli orari _____ in deroga a quanto
stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Piano di Zonizzazione Acustica e del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.
- 3) Scheda di comunicazione delle date degli eventi successivi (singoli o cumulabili su base mensile), qualora gli eventi stessi non presentino differenti caratteristiche in termini di impatto acustico

In fede.

data _____

firma

Allegato alla scheda B1

[illegible]

Scheda B2
(attività motoristiche)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta legale o marca da bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
LONIGO

Il sottoscritto _____

in qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) _____

della o manifestazione o ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

_____ da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____

al _____ e negli orari _____ in deroga a quanto

stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva indicante le aree nelle quali si prevede che venga superato il limite.

In fede.

data _____

firma _____

Scheda B3
(Tiro a segno nazionale)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta legale o marca da bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
LONIGO

Il sottoscritto _____

in qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) _____

del Tiro a Segno Nazionale ubicato in via Turati, 13 a Lonigo

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per
l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

_____ negli orari _____ in deroga a quanto stabilito dal Regolamento,
adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione comunale.

In fede.

data _____

firma _____

Scheda B4
(feste private aventi carattere privato)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA
A CARATTERE TEMPORANEO

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____ in
qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) _____
della • manifestazione • ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____
in località/via _____
nei locali di proprietà di _____
si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in _____

Numero partecipanti previsto: _____

Destinazione d'uso dei locali _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Dichiarazione attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

In fede.

data _____

Firma:

Il proprietario/ titolare dell'immobile

L'Organizzatore dell'Evento.

allegato 5
DOCUMENTAZIONE SUI
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di seguito richiamati:

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

devono presentare la relativa documentazione secondo i casi e con le modalità schematizzate nella tabella seguente.

Fino all'emanazione di norme specifiche in materia si dovrà fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002 e UNI EN 12354-3:2002.

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica devono inoltre soddisfare anche i requisiti del tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/05/1967.

Ai sensi della L. 106/2011, in attesa che vengano promulgati i decreti previsti dalla L. 88/2009 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2002/49/CE, è possibile presentare autocertificazione secondo quanto previsto dal D.L. 70/2011, art. 5 commi 1 e 5.

L'autocertificazione è possibile solamente nel caso di edifici adibiti a civile abitazione e riguarda solamente la valutazione di clima acustico.

INTERVENTI EDILIZI: MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L' ACUSTICA PASSIVA DEGLI EDIFICI, - CASISTICHE INDIVIDUATE-			
	RIEPILOGO TIPI DI INTERVENTI	NATURA DELL'INTERVENTO	MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE
1	variazioni ed ampliamenti di edifici che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione, nell'articolazione dei locali e che non frazionano l'immobile.	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva (presentazione prima dell'inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
2	ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti massimo tre unità immobiliari avente la stessa ditta (*) .	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
N.B. (*) nella voce "stessa ditta" sono escluse le società immobiliari, le imprese di costruzioni, le società finanziarie. Per questo tipo di ditte e per la dicitura "ditte diverse" si demanda alle richieste fissate al punto 3, anche se il frazionamento ammette un massimo di tre unità immobiliari			
3	ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti oltre tre unità immobiliari .	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico competente in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- eventuale collaudo acustico a campione per ciascuna tipologia di struttura e di impianto
4	realizzazione di nuovi edifici isolati con massimo tre unità immobiliari a destinazione residenziale	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva (presentazione prima dell'inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
5	realizzazione di nuovi edifici isolati con oltre tre unità immobiliari a destinazione residenziale che possono classare l'edificio come condominio	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico competente in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- eventuale collaudo acustico a campione per ciascuna tipologia di struttura e di impianto
6	realizzazione di lottizzazioni ad iniziativa pubblica o privata contenenti qualsiasi tipo di edificio ed aventi destinazione residenziale/commerciale.	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico competente in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- collaudo acustico a campione per ciascuna tipologia di struttura e di impianto

ALLEGATO 6
**Elenco aree destinate a spettacolo o manifestazioni a carattere temporaneo,
ovvero mobile ovvero all'aperto**

Area	Ubicazione	Classe acustica
1	Almisano	II
1 bis	Almisano campo sportivo	II
2	Via Trassegno	III
3	Via dell'Artigianato	V
4	Loc. Madonna	III
5	Via Bonioli	III
6	Loc. Monticello	II – III
7	Loc. Monticello	III
8	Parco ippodromo	II
9	p.zza XXV Aprile – via Turati	I – II – III
9 bis	Via S. Marina	II - III
10	Via Turati - Speedway	III
11	Via Turati – luna park	III
12	Loc. Bagnolo	III
13	Parco Capuccini – via Rocca	III
14	Piazza Garibaldi – piazza Matteotti – via IV novembre	II – III - IV
15	Viale Vittoria – impianto sportivo parrocchiale e annesse aree	III – IV
16	Piazza XX settembre	III
17	Via Castelgiuncoli	III

